

UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO
“VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE”

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni relative allo svolgimento degli obblighi degli enti afferenti alla gestione associata in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), previsti dal D.lgs. del 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii., dalla L.R. del 12 febbraio 2010 n.10 e ss.mm.ii. e dallo Statuto dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.

I comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo e l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve hanno stabilito, ai sensi di quanto previsto dall'art.6 c.1 lett.d) dello Statuto dell'Ente, di istituire l'ufficio comune per la gestione in forma associata delle funzioni di competenza comunale relative alla Valutazione di Impatto Ambientale, così come definite dalla L.R. 10/2010 e ss.mm.ii..

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutti i procedimenti in materia di VIA di competenza dei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni, oppure di competenza di enti terzi per cui gli Enti di cui sopra, oppure l'Unione di Comuni stessa, siano chiamati all'espressione di pareri, individuati dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalla L.R. 10/2010 e ss.mm.ii..

Art. 3 - Autorità competente

L'autorità competente è la pubblica amministrazione cui è affidata la gestione delle procedure in materia di VIA.

E' autorità competente l'Ufficio Associato VIA. L'Ufficio Associato provvede, in qualità di autorità competente, agli adempimenti amministrativi connessi all'avvio del procedimento ed allo svolgimento delle varie fasi che lo costituiscono, ai sensi dalla L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. artt. 48 e seguenti.

Art 4 - Proponente

Il proponente è il soggetto di natura pubblica o privata che predispone l'iniziativa da sottoporre a una procedura in materia di VIA e chiede l'attivazione di detta procedura.

Art. 5 - Amministrazioni interessate

Le amministrazioni interessate sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti

sull'ambiente dovuti alla realizzazione dei progetti.

Art. 6 - Organizzazione dell'ufficio associato VIA

L'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve è responsabile dell'organizzazione e della gestione dell'Ufficio Associato VIA.

L'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve si impegna ad adottare gli atti organizzativi ed a nominare il Responsabile dell'Ufficio Associato. Il Responsabile verrà nominato dal Presidente dell'Unione dei Comuni, previo parere della Giunta.

L'Ufficio Associato funziona secondo le modalità organizzazione degli uffici e del personale vigenti presso l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve.

L'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, al fine di garantire il regolare funzionamento dell'ufficio, può avvalersi di personale proprio o comandato dai Comuni.

Art. 7 - Nucleo Intercomunale di Valutazione Impatto Ambientale

L'Ufficio Associato, in qualità di autorità competente, si avvale del supporto tecnico e istruttorio del "Nucleo Intercomunale di Valutazione Impatto Ambientale", di seguito **Nucleo**, al fine di garantire un approccio integrato tra le varie competenze presenti all'interno degli enti, che possano contribuire alla valutazione della sensibilità dei territori ai possibili impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale di piani e programmi e contribuire alla sostenibilità dello sviluppo locale.

Il **Nucleo** è composto da 9 membri, tra cui il Responsabile dell'Ufficio Associato, un tecnico facente parte dell'ufficio associato e sette tecnici, uno per ciascun Comune, esperti in materia di urbanistica, lavori pubblici e ambiente.

I tecnici comunali facenti parte del **Nucleo** sono i dirigenti o responsabili dell'Area tecnica, oppure di uno dei Servizi: Ambiente, Lavori pubblici, Urbanistica, laddove l'organigramma comunale non riunisca tali servizi in un'unica area o servizio. Il responsabile individuato come membro del **Nucleo** può per ogni procedimento delegare un tecnico la cui preparazione risponda alle necessità di istruttoria e analisi del procedimento in corso. In ogni caso i dirigenti o responsabili di ogni Comune forniscono all'ufficio associato elenco dei tecnici delegabili per la partecipazione al **Nucleo** aggiornandolo qualora avvengano variazioni di organico.

In caso di esigenze specifiche, il **Nucleo** si può avvalere di personale tecnico con competenze specialistiche, interno alle Amministrazioni o anche esterno qualora alcune professionalità non fossero presenti nelle piante organiche dei Comuni e dell'Unione, salvo il rispetto della normativa di settore di riferimento.

Per ogni procedimento l'ufficio Associato richiede l'espressione di un parere al **Nucleo**, il quale si esprime tramite conferenza interna, da eseguirsi anche per via telematica, cui partecipano i tecnici dell'Ufficio Associato oltre ai tecnici comunali esperti. I tecnici comunali convocati per ciascun procedimento sono selezionati in base al principio di collocazione dell'intervento e di separazione di competenze tra eventuale autorità proponente e autorità competente.

Art. 8 - Ruolo dell'ufficio associato VIA nelle fasi e attività del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA - PROCEDURA DI COMPETENZA COMUNALE

1. Il proponente di un progetto sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità richiede, con apposita domanda all'ufficio associato VIA, l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità, allegando in formato elettronico e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, su supporto cartaceo:

- a) il progetto preliminare dell'opera, impianto, o altro intervento;
- b) lo studio preliminare ambientale., composto dalla documentazione elencata nella L.R. 10/2010, art. 48 c.2 e art. 50.

2. Sul sito web dell'UCVV è pubblicato un sintetico avviso dell'avvenuta trasmissione. Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione della documentazione, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. La pubblicazione dell'avviso costituisce avvio del procedimento.

L'UCVV ed il Comune interessato garantiscono la possibilità da parte del pubblico di consultare la documentazione di cui al comma 1 e di estrarne copia.

L'ufficio associato VIA richiede i pareri a tutte le Amministrazioni e le Autorità interessate al procedimento.

Entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, chiunque abbia interesse può far pervenire all'Ufficio associato VIA le proprie osservazioni.

3. L'Ufficio Associato VIA, ottenuti i pareri degli enti ed amministrazioni di cui sopra, mette a disposizione dei componenti del **Nucleo** selezionati per il procedimento in corso la documentazione di cui al comma 1 unitamente ai pareri ed osservazioni ricevuti. Tra i componenti del **Nucleo** selezionati rientrano quelli facenti parte delle Amministrazioni comunali direttamente coinvolte o comunque interessate dall'intervento proposto, con rispetto del principio di separazione tra eventuale autorità proponente ed autorità competente. Il **Nucleo** esprime il proprio parere, tenuto conto delle osservazioni pervenute e dei pareri delle amministrazioni interessate, verifica se possa essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, tali da richiedere l'elaborazione di uno studio di impatto ambientale e lo svolgimento di una procedura di valutazione.

Qualora la valutazione di incidenza, ove compresa nella procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi

dell'articolo 10, comma 3, del d.lgs. 152/2006, sia negativa, l'Ufficio Associato VIA con il provvedimento conclusivo del procedimento dispone l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA.

4. Il Responsabile dell'Ufficio Associato, entro 90 giorni dall'avvio del procedimento, recepisce il parere espresso dal **Nucleo** ed emana il provvedimento conclusivo, dandone pubblicazione sul BURT e trasmettendolo al Servizio competente del Comune interessato dall'intervento. Il provvedimento finale Viene inoltre pubblicato sul sito web del Comune e dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.

Art. 9 - Ruolo dell'ufficio associato VIA nelle fasi e attività del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA - PROCEDURA DI COMPETENZA DI ALTRA AUTORITA'

L'Ufficio Associato VIA riceve la documentazione prevista dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Art. 20. La ricezione di tale documentazione costituisce l'avvio del procedimento interno di espressione del parere.

In seguito al ricevimento della documentazione di cui sopra, l'Ufficio Associato svolge la propria istruttoria, avvalendosi o comunque consultando i membri del **Nucleo** facenti parte delle Amministrazioni interessate dall'intervento proposto.

L'Ufficio Associato invia il proprio parere alla Autorità competente, entro i termini della conclusione del procedimento indicati dall'Autorità competente stessa. Tale parere, contenente eventualmente richieste di chiarimenti e/o integrazioni, rappresenta il parere della Unione di Comuni e delle Amministrazioni Comunali coinvolte nell'intervento proposto.

Stesso procedimento verrà poi utilizzato per eventuali integrazioni o supplementi di istruttoria.

Art. 10 - Ruolo dell'ufficio associato VIA nelle fasi e attività del procedimento di VIA - PROCEDURA DI COMPETENZA COMUNALE

Il proponente di un progetto sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale richiede l'avvio del procedimento mediante domanda rivolta all'Ufficio associato, corredata degli allegati previsti dal D. Lgs. 152/06, art. 23. Tale domanda è depositata su supporto informatico e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo in almeno due copie contestualmente presso l'Unione di Comuni e presso i comuni territorialmente interessati, nonché, in una sola copia, presso le altre amministrazioni interessate di cui alla L.R. 10/10 articolo 46 c.2, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 52, comma 2.

Il proponente, contestualmente alla presentazione della domanda, provvede a propria cura e spese a dare notizia del progetto mediante specifico avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale, secondo quanto indicato dal D. lgs. 152/06 art. 24 c. 2.

Un avviso con i contenuti di cui sopra e predisposto dall'Ufficio Associato è pubblicato sul sito web Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e del Comune interessato per territorio.

Entro trenta giorni dal deposito della domanda di cui al comma 2, l'Ufficio Associato verifica la

completezza della documentazione di cui all'art. 52 comma 1 della L.R. 10/10 e ss.mm.ii e l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 12 del presente Regolamento . Qualora la documentazione risulti incompleta richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso, i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa; qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata.

L'Ufficio Associato garantisce, per tutto l'iter del procedimento, l'accesso agli atti e la pubblicità dei medesimi, secondo quanto previsto dal D. lgs. 152/06 art. 24.

L'ufficio Associato provvede all'istruttoria interdisciplinare della domanda ricevuta, secondo le modalità previste dalla L.R. 10/2010, art. 55, richiedendo i pareri previsti a tutte le Amministrazioni e le Autorità interessate al procedimento.

L'Ufficio Associato VIA, ottenuti i pareri degli enti ed amministrazioni di cui sopra, mette a disposizione dei componenti del **Nucleo** selezionati per il procedimento in corso la documentazione di cui al comma 1 unitamente ai pareri ed osservazioni ricevuti. Tra i componenti del **Nucleo** selezionati rientrano quelli facenti parte delle Amministrazioni comunali direttamente coinvolte o comunque interessate dall'intervento proposto, con rispetto del principio di separazione tra eventuale autorità proponente ed autorità competente. Il Nucleo esprime il proprio parere, tenuto conto delle osservazioni pervenute e dei pareri delle amministrazioni interessate.

Ai sensi della L.R. 10/10 art. 52 c.2 e del D. Lgs. 152/06 art. 26 c.4, l'Ufficio Associato VIA indice una conferenza dei servizi con tutte le amministrazioni interessate al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.

Al termine del procedimento di V.I.A, il responsabile del Servizio Associato emana il provvedimento finale, dandone pubblicità a conclusione del procedimento.

Le conclusioni del provvedimento di verifica sono pubblicate sul sito web del Comune interessato e dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.

Art. 11 - Ruolo dell'ufficio associato VIA nelle fasi e attività del procedimento di VIA - PROCEDURA DI COMPETENZA DI ALTRA AUTORITA'

L'Ufficio Associato VIA riceve la documentazione prevista dalla L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. Art. 52. La ricezione di tale documentazione costituisce l'avvio del procedimento.

In seguito al ricevimento della documentazione di cui sopra, l'Ufficio Associato svolge la propria istruttoria, avvalendosi o comunque consultando i membri del **Nucleo** facenti parte delle Amministrazioni

interessate dall'intervento proposto.

L'Ufficio Associato invia il proprio parere alla Autorità competente, entro i termini della conclusione del procedimento indicati dall'Autorità competente stessa. Tale parere, contenente eventualmente richieste di chiarimenti e/o integrazioni, rappresenta il parere dell'Unione di Comuni e delle Amministrazioni Comunali coinvolte nell'intervento proposto.

Stesso procedimento verrà poi utilizzato per eventuali integrazioni o supplementi di istruttoria.

Art. 12 - Oneri istruttori

Per gli oneri istruttori di cui all'art. 47-ter della L.R. 10/10 e ss.mm.ii., l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve applica le medesime tariffe applicate dalla Regione Toscana per le procedure di propria competenza, secondo quanto previsto dalla Delib. G.R.T. n. 410 del 10.05.2016 negli artt. da 4 a 9. In particolare la tariffa da applicare per le procedure di valutazione di impatto ambientale è pari allo 0,5‰ del valore complessivo da realizzare, per le procedure di verifica di assoggettabilità la tariffa da applicare è invece dello 0,25‰ del valore complessivo delle opere da realizzare. Per la modalità di determinazione del valore complessivo delle opere da realizzare si applica quanto previsto dalla succitata Delib. G.R.T. n. 410 del 10.05.2016, art. 3.